



Il Ministro dell'Interno

VISTO il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, ed, in particolare, l'articolo 13, comma 2, che prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'interno per la disciplina delle modalità con le quali sono resi noti i posti disponibili nelle qualifiche e le relative sedi di servizio, al fine di consentire ai funzionari di manifestare la disponibilità ad assumerli;

VISTO l'articolo 15 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che dispone la nuova struttura organizzativa del Ministero dell'interno;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 2002, n. 98, recante il "Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 2001, n. 287, recante il "Regolamento di organizzazione interna degli uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300";

VISTI i decreti del Ministro dell'interno, adottati in data 18 novembre 2002, di individuazione dei posti di funzione da conferire ai viceprefetti e ai viceprefetti aggiunti presso gli uffici centrali e periferici;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2002, n. 247 recante il regolamento di disciplina degli istituti di partecipazione sindacale per il personale della carriera prefettizia;

RITENUTA l'esigenza di procedere alla fissazione dei criteri per l'attuazione della mobilità dei dirigenti prefettizi fra le diverse sedi sul territorio nazionale, anche in considerazione delle esigenze conseguenti all'attuazione del nuovo modello organizzativo disegnato con i predetti atti normativi e organizzatori;



Il Ministro dell'Interno

SENTITE le organizzazioni sindacali rappresentative del personale della carriera prefettizia;

DECRETA

Articolo 1

(Ambito di applicazione e definizioni)

1. Il presente decreto disciplina il procedimento con il quale il dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale per le risorse umane dispone la destinazione dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti ai dipartimenti e alle prefetture-uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
2. Ai fini delle procedure di mobilità per il conferimento dei posti di funzione, per "sede" si intendono gli uffici centrali del Ministero dell'interno, le prefetture-uffici territoriali del Governo ed i commissariati del Governo per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Articolo 2

(Modalità di comunicazione dei posti di funzione disponibili e tipologie di mobilità)

1. La direzione centrale per le risorse umane cura la tenuta e l'aggiornamento, via intranet, dell'elenco completo dei posti di funzione riservati ai dirigenti della carriera prefettizia con l'indicazione dei nominativi dei dirigenti prefettizi che li ricoprono e dei posti di funzione vacanti in quanto privi di titolare ovvero assegnati a titolo di reggenza o di supplenza.



Il Ministro dell'Interno

2. Entro il 15 aprile ed 15 ottobre di ogni anno, previa informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative della carriera prefettizia, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2002, n. 247, con circolare telegrafica della direzione centrale per le risorse umane viene dato avviso della pubblicazione via intranet dell'avvio del procedimento di conferimento dei posti di funzione disponibili che può riguardare rispettivamente:

a) posti che l'Amministrazione, in relazione ad una valutazione delle esigenze di servizio, intende ricoprire attraverso la procedura ordinaria di mobilità di cui agli articoli 5 e 6;

b) posti che l'Amministrazione, in mancanza di disponibilità manifestate nell'ambito della procedura richiamata nella lett. a), intende ricoprire con la procedura di mobilità temporanea, di cui all'articolo 9, in relazione a sedi con grave carenza di personale prefettizio, intendendo per tali quelle che dispongono di un numero di funzionari in servizio pari o inferiore alla metà dell'organico previsto;

c) posti che l'Amministrazione intende ricoprire con la procedura di mobilità disciplinata dal successivo articolo 7 in relazione agli incarichi di viceprefetto vicario e di capo di gabinetto.

3. L'Amministrazione procede comunque a rendere disponibili ai fini del conferimento dei posti di funzione tutti i posti vacanti nel corso di un biennio, previa comunicazione alle citate organizzazioni sindacali.

Articolo 3

(Pubblicazione della scheda professionale)

1. E' pubblicato via intranet il modello di scheda professionale (allegato B) che tutti i dirigenti prefettizi interessati ad assumere gli incarichi disponibili sono tenuti a compilare ed a trasmettere, entro i termini indicati dall'articolo 4, per via telematica alla direzione centrale per le risorse umane.



Il Ministro dell'Interno

2. La direzione centrale per le risorse umane provvede a verificare i dati comunicati, anche mediante esame dei fascicoli personali nonché a chiedere chiarimenti laddove necessario e ad invitare l'interessato a procedere alla rettifica o alla cancellazione di dati erranei.
3. E' onere dell'interessato provvedere alla trasmissione, secondo le modalità di cui al comma 1, delle informazioni necessarie all'aggiornamento della scheda.
4. L'accesso alle schede professionali in sola lettura è consentito ai soli funzionari della carriera prefettizia via intranet.

Articolo 4

(Dichiarazione di disponibilità)

1. Il modello di disponibilità a partecipare alla procedura per il conferimento dei posti di funzione disponibili, di cui all'articolo 2, comma 2, lett. a) e b) è pubblicato via intranet.
2. Dal 1° al 15 maggio e dal 1° al 15 novembre di ogni anno è possibile, per i dirigenti prefettizi interessati, manifestare la propria disponibilità all'assunzione di un posto di funzione tra quelli disponibili, secondo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
3. A tal fine, entro il periodo di cui al comma 2, i dirigenti interessati provvedono a trasmettere via telematica alla direzione centrale per le risorse umane il modello di dichiarazione di disponibilità di cui al comma 1, debitamente compilato. Il modello in originale, sottoscritto dall'interessato, dovrà essere consegnato all'ufficio di appartenenza per la successiva trasmissione al dipartimento per gli affari interni e territoriali - direzione centrale per le risorse umane.
4. Nella dichiarazione di disponibilità il dirigente prefettizio interessato può manifestare, in relazione ai posti di funzione di cui alle lett. a) e b), comma 2,



Il Ministro dell'Interno

dell'articolo 2 del presente decreto, sino a tre disponibilità in ordine di preferenza, che conservano validità sino alla conclusione del procedimento di conferimento del posto di funzione.

5. Una volta avvenuto il trasferimento, la dichiarazione di disponibilità ad una successiva mobilità non può essere presentata prima di un anno dalla data del precedente trasferimento, fatta salva l'eventuale attivazione delle procedure speciali di mobilità di cui all'articolo 7 e le ipotesi eccezionali previste dall'articolo 3, comma 1, dell'allegato A) al presente decreto.

Articolo 5

(Assegnazione dei dirigenti)

1. La direzione centrale per le risorse umane entro il 31 maggio e il 30 novembre di ogni anno completa la raccolta delle dichiarazioni di disponibilità trasmesse nei termini di cui all'articolo 4.
2. La direzione di cui al comma 1, entro i successivi 15 giorni, comunica i nominativi dei funzionari interessati ai capi dei dipartimenti ed ai prefetti in sede da cui dipendono i posti di funzione disponibili e provvede ad acquisire dagli stessi eventuali elementi di valutazione.
3. La stessa direzione centrale, sulla base dei criteri indicati nell'allegato A) del presente decreto, predispone le graduatorie in relazione alle posizioni dei dirigenti interessati ad assumere uno specifico posto di funzione e provvede a renderle pubbliche via intranet previa comunicazione telegrafica agli uffici centrali e periferici.
4. Il funzionario utilmente collocato in graduatoria, può per motivate esigenze, rinunciare al conferimento del relativo posto di funzione entro 7 giorni dalla pubblicazione della graduatoria stessa.
5. Il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, entro 15 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, procede all'adozione dei provvedimenti di assegnazione.



Il Ministro dell'Interno

6. Tutte le assegnazioni, comprese quelle disciplinate dagli articoli 7 e 8 costituiscono trasferimenti d'ufficio ad ogni effetto di legge, nei limiti dello stanziamento ordinario del bilancio del Ministero dell'interno, ad eccezione di quelle disposte ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dell'art. 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 e del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 e successive modifiche.
7. In qualsiasi momento si verifichi, per comprovate esigenze, la necessità di provvedere alla copertura di un posto di funzione resosi disponibile, l'Amministrazione può attivare le procedure di cui all'articolo 2, anche al di fuori dei termini indicati nell' articolo 4 e nel presente articolo, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.

Articolo 6

(Conferimento degli incarichi)

1. A seguito del provvedimento di assegnazione adottato dal capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, i capi dei dipartimenti e i prefetti in sede provvedono ad adottare i relativi provvedimenti di conferimento dei posti di funzione disponibili ai dirigenti loro assegnati.
2. Gli incarichi sono conferiti a tempo determinato per un periodo non inferiore ad uno e non superiore a cinque anni, prorogabile per una volta per un periodo non superiore a cinque anni.
3. Di ogni conferimento di incarico è data comunicazione al dipartimento per gli affari interni e territoriali, mediante trasmissione di copia del relativo decreto alla direzione centrale per le risorse umane nonché comunicazione degli estremi di registrazione alla Corte dei Conti, non appena intervenuta. Di ogni conferimento viene data comunicazione anche alle organizzazioni sindacali.
4. Al termine dell'incarico i capi dei dipartimenti e i prefetti in sede possono conferire ai dirigenti prefettizi altri e diversi incarichi di funzione, secondo il piano di rotazione degli incarichi di funzione periodicamente adottato ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139,



Il Ministro dell'Interno

ovvero possono prorogarli per una sola volta, e per un periodo non superiore a cinque anni, secondo quanto disposto dal comma 2 del predetto articolo 11, previa informazione alle organizzazioni sindacali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 2002, n. 247.

Articolo 7

(Disciplina per gli incarichi di viceprefetto vicario, di capo di gabinetto)

1. Il prefetto, entro 15 giorni dall'insediamento, previa comunicazione al viceprefetto vicario e al capo di gabinetto già titolari dei rispettivi incarichi, può avvalersi della procedura prevista dall'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.139, individuando, sulla base di uno stretto rapporto fiduciario, il funzionario a cui conferire l'incarico di vice prefetto vicario e di capo di gabinetto che, anche in considerazione della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze, sia tale da assicurargli la collaborazione ottimale per la migliore realizzazione degli obiettivi da perseguire. In assenza di tale individuazione resta confermato nell'incarico il funzionario ad esso già preposto.
2. L'amministrazione provvede alla migliore sistemazione possibile dei funzionari non confermati, consentendo agli stessi la possibilità di scelta tra i posti al momento vacanti.
3. Qualora, in un momento successivo a quello dell'insediamento, sopravvenga la disponibilità del posto di funzione di viceprefetto vicario o di capo di gabinetto, il prefetto chiede, d'intesa con il capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, l'avvio della procedura ricognitiva delle disponibilità. I dirigenti interessati, entro 15 giorni dall'avvio della procedura, possono manifestare per via telematica le proprie disponibilità, inviandone contestualmente, per il tramite dell'ufficio di appartenenza, la dichiarazione sottoscritta alla direzione centrale per le risorse umane. Il prefetto entro il termine di 7 giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di disponibilità effettuata dalla direzione centrale per le risorse umane, individua il funzionario in possesso dei requisiti



Il Ministro dell'Interno

necessari per svolgere le funzioni in questione, tenendo conto del suo profilo professionale, della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti nel corso delle precedenti esperienze.

4. Il prefetto, qualora tutti i posti di funzione previsti presso la propria struttura risultino coperti, esercita la scelta nell'ambito dei dirigenti ivi in servizio, anche al fine di non determinare situazioni soprannumerarie, nel rispetto dei requisiti di cui ai commi 7, 8 e 9 del presente articolo.
5. La direzione centrale per le risorse umane provvede, entro 7 giorni dalla ricezione della designazione di cui al comma 3, alla predisposizione dei provvedimenti di assegnazione dei dirigenti ai relativi posti di funzione.
6. Una volta avvenuta l'assegnazione con provvedimento del capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali, il prefetto interessato provvede al conferimento dell'incarico.
7. L'incarico di viceprefetto vicario è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno due diversi posti di funzione, dei quali almeno uno da viceprefetto e comunque uno di essi in sede territorialmente diversa da quella dell'incarico vicariale da conferire.
8. L'incarico di viceprefetto vicario presso le aree metropolitane indicate nelle tabelle 1, 2 e 3, annesse al decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano ricoperto nel corso della propria carriera almeno un incarico vicariale ovvero che abbiano svolto una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.
9. L'incarico di capo di gabinetto presso le aree metropolitane indicate nelle tabelle 1, 2 e 3, annesse al decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, è conferito con preferenza a viceprefetti che abbiano svolto nel corso della propria carriera almeno un incarico di capo di gabinetto in una delle sedi indicate nelle tabelle 4, 5, 6 e 7 dello stesso decreto del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002 o una funzione di analoga rilevanza presso gli uffici centrali.



Il Ministro dell'Interno

Articolo 8

(Disciplina per gli incarichi di diretta collaborazione con il Ministro e con i capi dipartimento)

1. All'atto dell'insediamento, ovvero anche successivamente, laddove si presenti una specifica esigenza di carattere organizzativo, i titolari degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro possono procedere ad una rotazione degli incarichi, ove ritenuta più funzionale alla realizzazione delle attività dell'ufficio in relazione ai profili professionali dei funzionari in servizio.
2. Analogamente i capi dipartimento possono procedere ad una rotazione degli incarichi di diretta collaborazione, eventualmente anche assegnando i dirigenti ivi in servizio ad altri uffici nell'ambito dello stesso dipartimento.
3. In caso di disponibilità di un posto di funzione negli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i capi dipartimenti, i titolari degli uffici interessati provvedono direttamente all'individuazione del funzionario in possesso del profilo professionale necessario per svolgere le funzioni richieste, dandone comunicazione alle organizzazioni sindacali.
4. Negli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, in casi eccezionali e per motivate esigenze, qualora non sia possibile procedere con le modalità di cui al primo comma del presente articolo, l'Amministrazione provvede alla migliore sistemazione dei funzionari.

Articolo 9

(Mobilità temporanea e riassegnazione alla sede di provenienza)

1. I dirigenti prefettizi che abbiano manifestato la propria disponibilità e siano stati assegnati a quelle sedi con grave carenza di personale prefettizio, intendendo per tali quelle che dispongono di un numero di funzionari in servizio pari o inferiore alla metà dell'organico previsto, al termine dell'incarico e in ogni caso decorsi due anni dall'assegnazione presso le predette sedi, sono riassegnati ai



Al Ministro dell'Interno

propri posti di funzione nelle sedi di provenienza, salvo che gli interessati non esprimano diverso avviso o provengano da sede soprannumeraria. In tali ultimi casi i funzionari interessati hanno un titolo di preferenza nella scelta della sede, ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A).

2. Alla copertura dei posti di funzione disponibili nelle sedi di cui al comma 1, sono da destinarsi preferibilmente dirigenti provenienti da sedi che presentino situazioni di esubero nella qualifica corrispondente.
3. Durante il periodo di assegnazione indicato al comma 1, il posto di funzione del dirigente prefettizio trasferito è reso disponibile per il conferimento ad altro dirigente che abbia manifestato la disponibilità a ricoprirlo, il quale, al termine dell'incarico è riassegnato al proprio posto di funzione nella sede di provenienza salvo che la stessa non presenti situazioni di esubero. In tal caso il funzionario ha un titolo di preferenza nella scelta della sede ai sensi dell'articolo 4 dell'allegato A). Qualora non siano state manifestate disponibilità, il titolare dell'ufficio può assegnare il posto di funzione vacante in supplenza ad altro dirigente già in servizio presso la stessa sede, per una durata al massimo corrispondente a quella dell'assegnazione temporanea del titolare trasferito ad altra sede. Di tali assegnazioni verrà data informazione successiva alle organizzazioni sindacali.

Art.10

(Disposizioni transitorie e finali)

1. In sede di prima applicazione, per salvaguardare le aspettative maturate dai vice prefetti aggiunti nell'ultima graduatoria degli aspiranti al trasferimento con validità 1° luglio 2002, si procede, ove non determini grave carenza di organico, al trasferimento dei funzionari collocati in prima posizione nella predetta graduatoria su sedi che presentano posti disponibili nella stessa qualifica. I funzionari collocati in prima posizione nella suddetta graduatoria che non siano trasferiti per le esigenze di servizio sopra menzionate conservano un titolo di



Al Ministro dell'Interno

preferenza in relazione ai posti di funzione disponibili nella sede richiesta.

2. Nei 30 giorni successivi alla registrazione del presente decreto da parte della Corte dei Conti, l'Amministrazione dà avvio al procedimento di conferimento dei posti di funzione disponibili ed indica i termini entro i quali i dirigenti prefettizi possono manifestare la propria disponibilità, in deroga ai termini previsti dall'articolo 4, comma 2.
3. Qualora entro tale data non risulti perfezionata la procedura informatizzata descritta in precedenza, l'amministrazione procede comunque agli adempimenti connessi attraverso mezzi alternativi che saranno tempestivamente comunicati.
4. Le disposizioni previste nel presente decreto sono soggette a verifica dopo il primo anno di sperimentazione al fine di consentirne l'adeguamento ad eventuali diverse esigenze organizzative.

Roma, 3 DIC. 2003

IL MINISTRO



Il Ministro dell'Interno

Allegato A)

CRITERI DI MOBILITA'

Art. 1 (Ambito applicativo)

1. La disciplina dei criteri di mobilità interna contenuta nel presente documento si applica per il conferimento dei posti di funzione individuati con decreti del Ministro dell'interno in data 18 novembre 2002, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni, per i viceprefetti e viceprefetti aggiunti nell'ambito degli uffici centrali e periferici dell'Amministrazione dell'Interno.

Art. 2 (Criteri di mobilità)

1. Le aspirazioni manifestate dagli interessati ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del presente decreto saranno valutate sulla base dei sottoindicati criteri:

a) Capacità professionale

sino a punti 4

La capacità professionale riguarda il grado di idoneità dell'aspirante a ricoprire, nella sede richiesta, il posto resosi vacante e ad esercitare le relative funzioni.

Essa va valutata con riferimento:

- all'identità o analogia delle funzioni già esercitate, tenendo conto della qualità del servizio reso e dei risultati conseguiti;
- alla specificità della esperienza acquisita in settori di attività particolarmente utili per l'esercizio delle funzioni inerenti al posto da ricoprire;



Il Ministro dell'Interno

- alle generiche e specifiche capacità complessivamente risultanti anche dalle schede di valutazione annuali di cui all'articolo 16 del citato decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nonché da tutti gli atti contenuti nel fascicolo personale;
- alla pluralità di esperienze professionali in funzioni o settori diversi di attività svolte in modo apprezzabile e desumibili anche dagli elementi di valutazione contenuti nel fascicolo personale;
- all'esigenza di assicurare l'espletamento da parte del dirigente di almeno due incarichi inerenti alla qualifica nonché lo svolgimento di incarichi sia negli uffici centrali che periferici, al fine di garantire un adeguato percorso professionale;
- alla natura ed alle caratteristiche dei programmi da realizzare.

b) Stato di salute del funzionario

punti 1,5

Le alterazioni dello stato di salute del funzionario devono consistere in una grave infermità, documentata attraverso idonea certificazione proveniente da medici A.U.S.L. che renda particolarmente controindicata la permanenza nella sede attuale o che possa regredire o essere meglio assistita nella sede richiesta.

c) Stato di salute dei familiari conviventi

punti 1

Per la valutazione dello stato di salute dei familiari conviventi assumono rilevanza soltanto le situazioni di grave infermità documentate attraverso idonea certificazione proveniente da medici A.U.S.L. riguardanti le persone legate al funzionario da stretti vincoli familiari : il coniuge ed i figli (anche naturali, purchè riconosciuti, adottivi o affidati) nonché gli ascendenti se stabilmente conviventi da almeno un anno.

d) Ricongiungimento del nucleo familiare

punti 1,5

Si intende la necessità di consentire la convivenza del nucleo familiare nella



Il Ministro dell'Interno

sede richiesta o comunque in quella più vicina alla sede lavorativa del coniuge.

Il relativo punteggio va riconosciuto solo qualora il coniuge svolga stabile attività lavorativa pubblica o privata in una sede diversa da quella ove presta attuale servizio il funzionario.

Quando le esigenze di salvaguardia dell'unità del nucleo familiare sono anche in funzione della cura ed educazione dei figli di età minore ai sei anni, i punteggi sono aumentati di un punto.

Nel caso di figli in età compresa tra i sei ed i dieci anni, i punteggi sono aumentati di 0,50 punti.

d) Anzianità

sino a punti 1

(0,15 punti per ciascun anno)

L'anzianità è costituita dal tempo decorso dalla data in cui il funzionario ha acquisito la qualifica richiesta per ricoprire il posto di funzione disponibile, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Art.3

(Titoli di precedenza)

1. Hanno diritto, con precedenza, al trasferimento alla sede richiesta, qualora vi sia disponibilità di posto nella qualifica rivestita, i funzionari che si trovano nelle condizioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dall'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266 nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 2001, n. 316 e successive modifiche in caso di rientro dal distacco o dalla aspettativa sindacale.
2. Ove allo stesso incarico manifestino la propria disponibilità due o più dirigenti prefettizi aventi diritto alla precedenza, si procede alla valutazione dei titoli sopraindicati per stabilire una graduatoria secondo l'ordine indicato nel comma



Il Ministro dell'Interno

1.

Art. 4

(Titoli di preferenza)

1. Ai dirigenti in servizio presso sedi che presentano un esubero rispetto ai posti di funzione previsti per una determinata qualifica è assicurata, a parità di punteggio, una preferenza nella scelta dei posti di funzione disponibili.
2. E' assicurata una preferenza nella scelta ai dirigenti prefettizi che siano stati trasferiti temporaneamente presso sedi caratterizzate da grave carenza di organico di cui all'articolo 9 del presente decreto, qualora manifestino l'aspirazione a raggiungere una sede diversa da quella di provenienza.
3. In sede di prima applicazione del presente decreto, hanno altresì preferenza nella scelta, i dirigenti prefettizi che ricoprono a titolo di reggenza il medesimo posto di funzione oggetto della procedura di mobilità promossi alla qualifica di viceprefetto, con decorrenza 1° gennaio 2002, in occasione del Consiglio di Amministrazione tenutosi il 25 giugno 2003.
4. I funzionari che rientrano dalle posizioni di comando o fuori ruolo o di aspettativa ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vantano una preferenza nell'assegnazione del posto di funzione disponibile nella sede di provenienza.
5. Qualora due o più dirigenti prefettizi aventi diritto alla preferenza manifestino la propria disponibilità a ricoprire il medesimo incarico, la scelta è effettuata sulla base di una apposita graduatoria, formata in considerazione dei criteri e dei titoli di cui al presente allegato.

ALLEGATO B)

SCHEDA PROFESSIONALE

COGNOME	
NOME	
DATA DI NASCITA	
QUALIFICA	
SEDE DI SERVIZIO	
FUNZIONI IN ATTO SVOLTE	
FUNZIONI SVOLTE NEL CORSO DELLA CARRIERA:	
DAL...	AL...
DAL...	AL...
DAL...	AL...
DAL...	AL...
DAL...	AL...
PRINCIPALI INCARICHI ESPLETATI NEL CORSO DELLA CARRIERA:	